Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede l'erogazione di contributi statali straordinari decennali ai comuni di nuova istituzione, derivanti da procedure di fusione;

VISTO l'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che commisura l'entità del contributo per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, e nel limite degli stanziamenti finanziari annuali disponibili;

VISTO il successivo comma 2 del richiamato art. 20 del decreto legge n.95 del 2012, che prevede, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del richiamato testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI gli articoli 1, comma 18, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), 1, comma 447, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) e 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che, rispettivamente, hanno elevato l'importo del predetto contributo al 40 per cento per l'anno 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 ed al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, sempre nel limite degli stanziamenti finanziari annuali disponibili e, comunque, in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario;

VISTO l'articolo 1, comma 885, della legge n.205 del 2017, che ha previsto che gli accantonamenti di cui all'articolo 1, comma 452, della legge n.232 del 2016 eventualmente non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari ai comuni di nuova istituzione, derivanti da procedure di fusione;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 27 aprile 2018 con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2018, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni di comuni;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 25 giugno 2019 con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2019, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni di comuni;

VISTO il decreto legge del 21 marzo 2022 n. 21, modificato in conversione con la legge 20 maggio 2022 n. 51, il quale all'art. 31 quater, comma 1, prevede che al comma 1-bis dell'art. 20 del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, è aggiunto il seguente comma 1-ter: " *A decorrere dall'anno 2024, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti*";

VISTO il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge 21 giugno 2023, n. 74 che, all'art. 3 comma 6 ter, aggiunge al comma 3 dell'art. 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 bis che prevede che per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori 5 anni;

VISTO il decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, all'art. 6, comma 6-bis, è stato previsto che le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3 -bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO che agli enti locali delle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 30 agosto 2024 con il quale sono state definite, le modalità, i criteri ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi;

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

DECRETA

Articolo 1

(*Riparto per l'anno 2025 del contributo straordinario di cui all'art. 15, commi 3 e 3 bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000*)

1. Il contributo straordinario di cui all'art. 15, comma 3 e comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, destinato ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi, è ripartito secondo gli importi indicati pro quota nell'allegato A in applicazione delle modalità, dei criteri e dei termini per il riparto e l'attribuzione del contributo definiti con il decreto del Ministro dell'interno del 30 agosto 2024;

2. L'allegato A costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà diffuso nella sezione "I Decreti" del sito web di questa Direzione Centrale.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Valentino)